

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**382/2023/R/EEL**

**REVISIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO IN ACCONTO  
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA  
ENERGETICA**

*Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale*

**3 agosto 2023**

### ***Premessa***

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr, ed è finalizzato, in particolare, alla revisione di un aspetto delle regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre l'8 settembre 2023.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it).*

*Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia**  
***Unità TON – Trasparenza e Oneri***

**corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano**  
**tel. 0265565396**

**e-mail: [servizi\\_sistema@arera.it](mailto:servizi_sistema@arera.it)**  
**pec: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

### **1. Base giuridica e finalità del trattamento**

#### **a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni**

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, titolare del trattamento, nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

#### **b. Pubblicazione delle osservazioni**

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito *internet* di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

#### **c. Modalità della pubblicazione**

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

### **2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la

riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

**3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

**4. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

**5. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>6</b>
	<i>Il meccanismo dei TEE: normativa</i>	
	<i>Le regole di determinazione del contributo tariffario</i>	
<b>2</b>	<b>REVISIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO IN ACCONTO .....</b>	<b>9</b>

## **1 Introduzione**

### *Il meccanismo dei TEE: normativa*

- 1.1 Il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: titoli o TEE) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica agli usi finali a carico dei maggiori distributori di energia elettrica e gas naturale<sup>1</sup>, attualmente definiti sino al 2024.
- 1.2 Tali obblighi sono da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l'avvenuto conseguimento di risparmi energetici e possono essere scambiati tra operatori a seguito di accordi bilaterali o nel mercato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME); gli scambi tipicamente avvengono tra società di servizi energetici - che ottengono i TEE dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) a fronte dell'attestazione del conseguimento di risparmio energetico negli usi finali - e distributori soggetti agli obblighi.
- 1.3 La normativa di riferimento è stata modificata negli ultimi anni per effetto della promulgazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017) che, a sua volta, è stato successivamente integrato e modificato dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 21 maggio 2021), anche per quanto riguarda le materie di competenza dell'Autorità, che sono la quantificazione gli obblighi di risparmio energetico in capo a ciascun distributore e la copertura dei costi sostenuti dai distributori ottemperanti a tali obblighi mediante il c.d. contributo tariffario.
- 1.4 In particolare, tra l'altro, con il decreto ministeriale 21 maggio 2021, promulgato in prossimità della conclusione dell'anno d'obbligo 2020, è stato rivisto l'obiettivo nazionale di risparmio energetico già definito per tale anno, con lo spostamento di una parte di esso agli anni successivi, alla luce del forte squilibrio riscontrato rispetto ai TEE disponibili, anche in considerazione della stima della capacità di generazione a breve termine di TEE con nuovi progetti o progetti già realizzati.
- 1.5 Per effetto delle modifiche successivamente intervenute, inoltre, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede, che:
  - *“ferma restando la scadenza dell'anno d'obbligo, fissata al 31 maggio dell'anno successivo, ai fini dell'adempimento degli obblighi” [...] “entro il 31*

---

<sup>1</sup> in particolare, sono soggetti agli obblighi i distributori alle cui reti sono allacciati, alla fine di ciascun anno, almeno 50.000 clienti finali. Tra essi sono ripartiti *pro quota* gli obiettivi nazionali di risparmio energetico definiti dalla normativa.

*maggio e il 30 novembre di ciascun anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE i* TEE [...] *“da utilizzare per l’annullamento”*;

- sia possibile per i distributori ottemperare agli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis), facendo parzialmente ricorso a TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica” (di seguito: TEE “virtuali”), che possono essere emessi allo scopo dal GSE a favore di ciascun distributore:
  - a un costo unitario, a carico del distributore, compreso tra 10 e 15 euro e corrispondente *“alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo”*. *“La corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione”* dei TEE “virtuali” *“è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti”*;
  - in quantità *“pari alla somma del 60% dell’obbligo [...] per l’anno d’obbligo corrente e delle quote d’obbligo residue in scadenza in via definitiva nell’anno d’obbligo corrente”* e *“a condizione che [ciascuna impresa] già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo”* (ovvero la somma dell’obiettivo residuo di due anni precedenti e del 60% dell’obiettivo dell’anno corrente);
- i soggetti che acquistano i TEE “virtuali” possano *“riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”*. Al riguardo il decreto prevede inoltre che tale riscatto *“è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso”*; inoltre il riscatto *“è possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo”* definito dal medesimo decreto (in particolare: entro la scadenza dell’anno d’obbligo 2024) e *“non è possibile nello stesso anno in cui i”* TEE “virtuali” *“sono stati emessi”*;
- la determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2) sia effettuata *“in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento”*. Il decreto prevede inoltre che *“tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d’obbligo, anche tenendo conto delle eventualità”* che l’ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui sia prevista l’emissione non sia coerente con gli obblighi, *“in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema”*;
- i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovino copertura *“sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale”* (articolo 11), in particolare a valere su:
  - il *“Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica”* di cui

all'articolo 49 del TIT 2020-2023, nel caso di distributori operanti nel settore dell'energia elettrica;

- il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 76 della RTDG 2020-2025, nel caso di distributori operanti nel settore del gas naturale.

### *Le regole di determinazione del contributo tariffario*

1.6 Tenendo conto delle disposizioni sopra ricordate<sup>2</sup>, con la deliberazione 270/2020/R/efr, l'Autorità ha, da ultimo, rivisto il procedimento di determinazione del contributo tariffario  $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$  per ciascun anno d'obbligo, disponendo, con riferimento al periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo:

- che si tenga conto del prezzo medio di scambio dei TEE  $P_{SCAMBI}(t)$  (articolo 4, comma 1). Quest'ultimo a sua volta tiene conto:
  - della media  $P_{MERCATO}(t)$  dei prezzi dei TEE scambiati sul mercato in ciascuna sessione, ponderata per le rispettive quantità;
  - della media  $P_{RILEVANTE\ BLT}(t)$  dei prezzi rilevanti mensili degli scambi bilaterali di TEE (cioè afferenti agli scambi i cui prezzi medi mensili non si discostano più del 20% rispetto al corrispondente prezzo medio del mese precedente e al contempo non sono superiori a 260 €/TEE), ponderata per le rispettive quantità;
  - della ponderazione dei prezzi di cui sopra rispettivamente rispetto alla quantità di TEE scambiati sul mercato  $Q_{MERCATO}(t)$  e alla quantità di TEE oggetto di scambi bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/TEE  $Q_{BLT}(t)$ ;
- un *cap* al contributo tariffario - come calcolato ai sensi del precedente alinea - pari a 250 €/TEE;
- di prevedere che, nel caso il valore  $P_{SCAMBI}(t)$  sia inferiore al *cap*, siano riconosciuti ai distributori ricavi aggiuntivi corrispondenti a parte della differenza tra tali valori, al fine di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di *profit sharing*.

1.7 Il provvedimento prevede sia riconosciuto, nel caso il prezzo medio  $P_{MERCATO}(t)$  risulti maggiore del *cap* sopra indicato, anche un corrispettivo addizionale unitario  $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(t)$  (articolo 4, commi 2 e 3):

- definito affinché sia compreso tra 0 e 10 €/TEE;
- determinato moltiplicando la differenza tra il prezzo medio  $P_{MERCATO}(t)$  e il *cap* al contributo per la differenza percentuale tra l'obiettivo totale aggiornato per

---

<sup>2</sup> nonché della sentenza n. 2538/2019 del T.A.R. Lombardia, con cui il giudice amministrativo ha stabilito che il valore del *cap* al contributo tariffario non debba essere definito direttamente con decreti ministeriali ma sia competenza dell'Autorità.

l'anno d'obbligo  $Q_{OBIETTIVO}(t)$  e la quantità di TEE nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo  $Q_{TEE DISPONIBILI}(t)$  (complessivamente presenti sui conti proprietà e comprendendo nella quantità di TEE disponibili anche i TEE annullati nella relativa sessione di acconto), rispetto allo stesso obiettivo totale.

- 1.8 Inoltre, in considerazione della possibilità per i distributori, prevista dalla normativa, di ottemperare al proprio obbligo anticipatamente rispetto alla conclusione dell'anno e, in particolare, nella c.d. sessione di acconto entro il 30 novembre di ciascun anno, la medesima deliberazione 270/2020/R/efr ha previsto alcune disposizioni finalizzate a consentire alle imprese un più immediato ristoro, seppure parziale, delle spese sostenute per l'approvvigionamento dei TEE necessari (articolo 5).
- 1.9 In particolare, per ciascun anno d'obbligo, a ciascun distributore obbligato è erogato in acconto un contributo tariffario unitario in acconto pari a 200,00 €/TEE, per ogni TEE consegnato nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno d'obbligo e il 30 novembre successivo, per quantità non oltre:
- il 40% dell'obiettivo specifico per il medesimo anno d'obbligo (t) a proprio carico e
  - il 75% dell'eventuale quota residua dell'obiettivo dell'anno d'obbligo (t-2) a proprio carico per le imprese distributrici di energia elettrica o il 100% della stessa quota per le imprese di distribuzione di gas naturale.
- 1.10 Infine, agli articoli 5 e 6 della stessa deliberazione, è precisato che Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) eroghi il contributo tariffario totale in acconto e quello definitivo (comprensivo del conguaglio per le porzioni degli obblighi ottemperate nella sessione di acconto) spettanti a ciascun distributore obbligato entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento di specifica richiesta, da parte del GSE alla conclusione delle sue verifiche, come previsto all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

## **2 Revisione del contributo tariffario in acconto**

- 2.1 Il contributo tariffario determinato negli ultimi anni dall'Autorità sulla base delle regole di cui alla deliberazione 270/2020/R/efr è progressivamente diminuito a partire dal valore di 260,00 €/TEE<sup>3</sup> dell'anno d'obbligo 2020, durante il quale la quantità di TEE disponibili era insufficiente rispetto agli obiettivi. Tale scarsità di TEE rispetto agli obiettivi, che non rendeva possibile per le imprese richiedere l'emissione dei TEE "virtuali" per adempiere ai propri obblighi<sup>4</sup>, è stata superata,

<sup>3</sup> corrispondente, peraltro, al massimo del contributo tariffario erogabile, ai sensi della medesima deliberazione.

<sup>4</sup> in quanto, come anticipato al Capitolo 1, è necessario disporre di TEE sufficienti a ottemperare parte dell'obiettivo stesso.

come anticipato al punto 1.4, dalla rideterminazione dell'obiettivo per quell'anno d'obbligo del quale è stata disposta anche contestuale proroga del termine al successivo 16 luglio, consentendo così un adeguato soddisfacimento degli obblighi. In considerazione delle anomale difficoltà affrontate dalle imprese nel corso dell'anno d'obbligo per i motivi sopra ricordati, l'Autorità ha considerato opportuna l'erogazione di un contributo eccezionale, *una tantum*, determinato con la deliberazione 547/2021/R/efr in esito ad apposito procedimento e pari a ulteriori 7,26 €/TEE.

- 2.2 Il ritrovato sostanziale riequilibrio tra obiettivi di risparmio energetico e liquidità del mercato ha quindi comportato la diminuzione progressiva del contributo tariffario, riscontrata successivamente per gli anni d'obbligo 2021 e 2022 (in particolare: per l'anno d'obbligo 2021 il contributo determinato è risultato pari a 253,44 €/TEE<sup>5</sup> e per l'anno d'obbligo 2022 a 250,68 €/TEE<sup>6</sup>): essa è avvenuta per effetto sia dell'aumento della percentuale di TEE disponibili rispetto all'obiettivo specifico comprensivo dei residui degli anni precedenti (arrivata al valore di circa l'89% per il 2022) sia della conseguente stabilizzazione dei prezzi di mercato dei TEE<sup>7</sup>, che si sono progressivamente attestati su valori medi compresi tra circa 251 e 261 €/TEE<sup>8</sup> cioè quasi completamente compresi tra il *cap* al contributo (250 €/TEE) e la somma di questo e del costo dei TEE "virtuali", rendendo quindi conveniente ricorrere a questi ultimi in ragione della flessibilità e della possibilità di limitare gli investimenti consentite o nei casi di scarsità rispetto agli obiettivi minimi, coerentemente con il disegno della normativa.
- 2.3 Si ritiene quindi che non vi siano elementi per prendere in considerazione modifiche alle regole di determinazione del contributo tariffario erogato in conclusione dell'anno d'obbligo, che stanno rispondendo adeguatamente anche alla situazione di sostanziale equilibrio del mercato ormai consolidata.
- 2.4 Si ritiene invece opportuno valutare strumenti di contrasto dell'esposizione finanziaria dei distributori adempienti ai propri obblighi, acuita dall'attuale costo del denaro, come anche recentemente manifestato all'Autorità dalle associazioni delle imprese di distribuzione. Fermo restando che non sono di competenza dell'Autorità le attività di verifica del soddisfacimento degli obiettivi e che non si ritiene ulteriormente comprimibile il periodo di tempo a disposizione di CSEA per

---

<sup>5</sup> deliberazione 292/2022/R/efr.

<sup>6</sup> deliberazione 340/2023/R/efr.

<sup>7</sup> si fa riferimento, in particolare, ai prezzi medi mensili degli scambi in borsa, maggiormente indicativi del "costo" del meccanismo per i distributori.

<sup>8</sup> la media pesata per le quantità di TEE scambiate mensilmente nel periodo corrispondente ai due anni d'obbligo è pari, in particolare, a meno di 258 €/TEE.

l'erogazione dei contributi<sup>9</sup>, è opinione dell'Autorità valutare l'adeguamento dell'attuale valore del contributo tariffario in acconto, attualmente pari come anticipato a 200,00 €/TEE.

- 2.5 L'adeguamento al rialzo di tale valore avrebbe la finalità di limitare, per quanto possibile, le porzioni dei costi sostenuti per ottemperare parte degli obiettivi entro il mese di novembre che non sono ristorate contestualmente ma solo in conclusione dell'anno d'obbligo, cioè nel momento in cui è definito il contributo finale. Ciò genera un'esposizione finanziaria - maggiormente difficoltosa per le imprese rispetto al passato alla luce dell'attuale costo del denaro - nel periodo compreso tra quando tipicamente avvengono gli acquisti di TEE (ovvero tra luglio e novembre) e l'erogazione da parte di CSEA del conguaglio (che, come anticipato, avviene dopo la conclusione dell'anno d'obbligo, terminate le verifiche da parte del GSE, contestualmente all'erogazione del contributo totale per le porzioni degli obblighi ottemperate nella sessione di fine maggio di ciascun anno).
- 2.6 Si osserva infatti che è mutato il quadro che aveva condotto l'Autorità, con la deliberazione 270/2020/R/efr, a fissare il contributo in acconto all'attuale valore di 200 €/TEE adottando un approccio particolarmente cautelativo. Questa scelta era infatti motivata dall'esigenza di minimizzare la possibilità di dover effettuare un conguaglio negativo, nei confronti dei distributori, in conclusione dell'anno d'obbligo, eventualità quest'ultima che, però, ormai appare meno verosimile.
- 2.7 Ai fini dell'individuazione di un valore diverso del contributo in acconto, sono da considerare infatti i seguenti aspetti:
- il ritrovato sostanziale equilibrio tra gli obiettivi di risparmio energetico e la disponibilità di TEE nonché gli aumenti degli obiettivi nazionali già disposti per i prossimi anni d'obbligo permettono ragionevolmente di prevedere che i prezzi di mercato, meno volatili di quanto osservato anni fa, possano non modificarsi eccessivamente rispetto ai valori attuali e continuare ad attestarsi nella fascia compresa tra 250 e 260 €/TEE, anche tenendo conto della possibilità di ottemperare ai propri obblighi ricorrendo ai TEE "virtuali". Ciò permette di stimare che, applicando la formula di determinazione, il contributo tariffario  $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$  (che tiene conto dei prezzi e delle quantità degli scambi di TEE) difficilmente possa essere inferiore a 250 €/TEE, anche nei casi il contributo addizionale  $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(t)$  (che invece tiene conto dell'effettiva liquidità del mercato) fosse nullo, né molto maggiore;
  - potrebbe contribuire a un punto di equilibrio del mercato diverso dall'attuale, peraltro di difficile stima, il meccanismo della formula di determinazione del contributo tariffario che prevede che, nel caso il valore  $P_{SCAMBI}(t)$  sia inferiore

---

<sup>9</sup> anche tenendo conto del fatto che il tempo a disposizione di CSEA è indicato dalla regolazione come scadenza entro cui procedere, a partire dalla comunicazione da parte del GSE di conclusione delle verifiche, e che l'erogazione dei contributi negli anni scorsi è invece avvenuta con maggiore celerità.

al *cap*, siano riconosciuti ai distributori ricavi aggiuntivi corrispondenti a parte della differenza tra tali valori, che potrebbe stimolare prezzi di scambio inferiori allo stesso *cap*;

- le imprese possono ottemperare nella sessione di novembre solo a una parte dei propri obblighi e, pertanto, non è possibile che un distributore, anche sfruttando completamente la flessibilità prevista dalla normativa, richieda l'annullamento nella sessione di acconto di una quantità di TEE maggiore di quella in conclusione dell'anno d'obbligo, il che rende necessario il conguaglio (ad avere) che potrebbe "assorbire" anche un valore del contributo tariffario in acconto che si riveli maggiore di quello definitivo. Ciò salvo inadempienze che sarebbero oggetto del previsto meccanismo sanzionatorio, nel cui procedimento il fatto che i distributori non ottemperino nonostante si trovino alla fine dell'anno d'obbligo con un credito costituirebbe un'aggravante di cui tenere conto;
- le medesime considerazioni in merito all'equilibrio tra obiettivi e disponibilità di TEE, ferma restando l'inevitabile aleatorietà delle stime di riconoscimento dei risparmi per i prossimi anni, possono essere applicate alla stima dell'utilizzo e della flessibilità consentita alle imprese con il ricorso ai TEE "virtuali". Più in particolare:
  - da un lato, è ipotizzabile che anche nei prossimi anni vi sia richiesta di emissione di TEE "virtuali" da parte delle imprese, anche se, per quanto riportato al punto 2.2, probabilmente il ricorso a essi avverrà tipicamente solo per la parte di obblighi a cui non sarà possibile provvedere con i TEE derivanti da risparmi effettivi ovvero oltre la soglia minima di obiettivo, come anticipato. Ciò comporta che, alla conclusione dell'anno d'obbligo, alle imprese sarà detratto il costo per l'emissione dei TEE "virtuali";
  - dall'altro lato, è altresì prevedibile che, nei prossimi anni, qualche distributore riscatti parte dei TEE "virtuali" richiesti e utilizzati per l'assolvimento negli anni precedenti. Dati non definitivi in merito alle verifiche relative all'anno d'obbligo 2022, in corso di ultimazione, evidenziano, a titolo indicativo, una richiesta in tal senso per alcune decine di migliaia di TEE "virtuali" emessi negli anni precedenti, il che, pur tenendo conto che tale quantità costituisce una porzione minoritaria rispetto a tutti quelli emessi, comporta la restituzione, a favore delle imprese, del costo sostenuto in precedenza.

2.8 Si ritiene inoltre che la rideterminazione del contributo tariffario in acconto e la conseguente riduzione dei costi finanziari connessi possano stimolare gli operatori a ottemperare nella sessione di novembre, facilitando gli acquisti di TEE nel corso dell'intero anno, secondo la loro disponibilità sul mercato. Ciò, al contrario, potrebbe essere ostacolato nel caso la porzione di contributo non riconosciuta dopo la sessione di acconto fosse (finanziariamente) rilevante, con la conseguenza che gli acquisti si concentrerebbero nella parte finale dell'anno d'obbligo, con il

rischio di costituire una perturbazione di mercato che potrebbe far aumentare i prezzi medi in tale periodo, fino ad aumenti ingiustificati anche del costo complessivo del meccanismo e del suo peso sui clienti finali, del tutto scollegati dal costo degli interventi di risparmio energetico.

- 2.9 È da sottolineare inoltre che il contributo tariffario in acconto è tipicamente iscritto nei bilanci di fine anno delle società, nel caso siano concluse le verifiche da parte del GSE in tempo utile.
- 2.10 Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra e rimarcando che il meccanismo dei TEE è un meccanismo di mercato e non è previsto un riconoscimento “a piè di lista” dei costi sostenuti (ovvero il contributo tariffario tiene conto delle condizioni di mercato nel suo complesso e non di quelle specifiche delle singole imprese), si ritiene quindi opportuna la rideterminazione del valore del contributo tariffario in acconto, affinché sia più allineato rispetto ai costi sostenuti dalle imprese per l’approvvigionamento di TEE.
- 2.11 Con l’intenzione quindi di alleviare l’esposizione finanziaria degli operatori, l’Autorità ritiene opportuno aumentare il valore unitario del contributo tariffario erogato in acconto di cui all’articolo 5, comma 3, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario; a tal fine, risulta ragionevole valutarne la ridefinizione a un valore pari a 240,00 €/TEE (+20% rispetto all’attuale). Tale valore è scelto tenendo in considerazione le osservazioni riportate al punto 2.7, che potrebbero condurre a indicare valori del contributo in acconto sia più alti che inferiori, e mantenendo comunque l’ottica cautelativa affinché siano evitati il più possibile conguagli a dare per le imprese; in particolare è corrispondente alla differenza tra il contributo tariffario minimo (250 €/TEE) che si prevede sia erogato in condizioni corrispondenti al sostanziale equilibrio tra obiettivi e disponibilità di TEE - che tende a limitare il contributo addizionale fino ad annullarlo - e il costo storico dei TEE “virtuali” (10 €/TEE), ritenendo quindi che il ricorso a questi ultimi possa non essere trascurabile anche nei prossimi anni (e comunque più rilevante dei riscatti) e quindi che i contributi tipicamente erogati alle imprese alla conclusione dell’anno d’obbligo continuino a scontarne il costo.
- 2.12 Si ritiene infine che l’entrata in vigore della prevista revisione del contributo tariffario in acconto in esito al presente documento, tenuto conto del fatto che questo è pubblicato nei primi mesi del corrente anno d’obbligo, possa avvenire prima della sessione di acconto di novembre 2023 affinché ne siano dispiegabili gli effetti fin da subito. Non si ravvisano invece elementi tali da giustificare l’applicazione retroattivamente, sotto forma di contributi eccezionali nei confronti delle imprese che si siano avvalse della sessione di novembre 2022.

### **Spunti per la consultazione**

**Q1** *Si condividono gli orientamenti finalizzati all'aumento del contributo tariffario in acconto a un valore pari a 240,00 €/TEE, a valere dalla sessione di acconto di novembre 2023?*

**Q2** *Si ritiene necessario tenere conto di ulteriori considerazioni?*